

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

**Ordinanza del 15.11.2017**

**Presidente:** Dott.ssa Annamaria Ambrosio

**Consigliere-Estensore:** Dott. Paolo Fraulini

Sul ricorso proposto da:

**Giovanni Bonino S.p.A.**, con gli avv.ti Giuseppe Oneglia, Laura Formentin e Lucia Zaccagnini (ricorrenti),

contro

**Pesce S.r.l.**, con gli avv.ti Massimo Grattarola ed Antonio Spinoso (controricorrente).

- I. Il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale non deve essere analitico e limitato ad ogni singolo atto, ma deve estendersi, in una visione unitaria e d'insieme, al comportamento complessivo dell'agente e alle ripercussioni dannose che si sono verificate o che si possono verificare nella sfera industriale e commerciale altrui. Sennonché tale criterio ermeneutico opera qualora il giudice ravvisi la sussistenza di elementi di slealtà negli episodi di concorrenza denunciati, di talché l'affermazione di responsabilità deve essere dedotta dalla sommatoria di elementi accertati nella loro oggettività giuridica e che, complessivamente esaminati, raggiungano la soglia dell'illecito prevista dall'art. 2598 c.c. (1).
- II. Nella valutazione dell'*animus nocendi* non ha rilevanza l'attività di convincimento posta in essere dal presunto stornante per indurre il personale dell'impresa concorrente al trasferimento (2).



27144 2017



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:  
concorrenza sleale

Composta da

Annamaria Ambrosio	Presidente	R.G.N.20892/2013
Francesco Antonio Genovese	Consigliere	Cron. 27144
Mauro Di Marzio	Consigliere	CC - 11/07/2017
Guido Mercolino	Consigliere	
Paolo Fraulini	Consigliere est.	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 20892/2013 R.G. proposto da

**GIOVANNI BONINO S.P.A.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Oneglia, Laura Formentin e Lucia Zaccagnini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Lung.re dei Mellini n. 7, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

**contro**

**PESCE S.R.L.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Grattarola e Antonio Spinoso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Mordini n. 14, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1077/12 depositata il 18 giugno 2012.

ORD  
788  
2017

copia ad uso ufficio

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

### **FATTI DI CAUSA**

1. La Corte di appello di Torino ha rigettato l'appello proposto da Bonino s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria aveva a sua volta respinto la domanda proposta da Tecno Vibrazioni s.r.l. (oggi Bonino s.p.a.) nei confronti di Pesce s.r.l. avente per oggetto l'accertamento della concorrenza sleale.
2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibili per genericità le censure della Bonino relative alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado; ha dichiarato infondata la censura di confondibilità delle denominazioni sociali, in difetto del requisito dell'attualità, avendo la società attrice all'epoca dei fatti già cambiato la propria denominazione sociale in Tecno Vibrazioni s.r.l. (già s.n.c.); ha escluso la sussistenza del denunciato storno di dipendenti, giacché dall'istruttoria era rimasto escluso l'*animus nocendi* ed era risultato che i dipendenti avevano volontariamente lasciato la società attrice per farsi assumere dalla convenuta; ha escluso essersi verificata alcuna distrazione di clientela giacché, dopo un periodo di iniziale confusione, la clientela ha potuto consapevolmente decidere se mantenere i propri rapporti con l'attrice o meno, essendo rimasto escluso alcun trasferimento in blocco, con connesso sviamento di clientela; ha infine escluso l'imitazione servile atteso che i prodotti delle due concorrenti, seppur estremamente affini nei pregi e pure nei difetti, non erano dotati di alcuna originalità individualizzante, né brevettati.
3. Per la cassazione della sentenza la GIOVANNI BONINO S.P.A. ricorre con due motivi resistiti dalla PESCE S.R.L. con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memoria.

copia ad uso ufficio



## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

### **1. Il ricorso lamenta:**

1.1. Primo motivo: «Violazione dell'art. 2598 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe parcellizzato gli episodi di concorrenza sleale denunciati, finendo per esaminarli atomisticamente perdendo così la visione di insieme che avrebbe condotto all'affermazione della sussistenza della denunciata concorrenza sleale; invero la circostanza che la famiglia Pesce abbia iniziato ad operare nello stesso settore della Bonino ad appena un mese dalla cessione delle quote precedentemente detenute nella Bonino medesima, che abbia utilizzato per la nuova società un nome chiaramente confondibile con quello storicamente avuto dell'azienda Bonino, che ne abbia imitato i prodotti, che abbia stornato il personale tecnico della Bonino, rappresentano elementi che, unitariamente considerati determinerebbero la violazione del divieto previsto dall'art. 2598 cod. civ.

1.2. Secondo motivo: «Omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il processo» deducendo l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata laddove avrebbe ommesso di considerare che la confondibilità dei segni distintivi può essere anche solo potenziale e che nella specie la tempistica e le modalità di costituzione della società Pesce erano chiaramente idonee a determinare lo sviamento della clientela. La sentenza avrebbe poi ommesso di prendere in esame le risultanze della ctu di primo grado, da cui emergeva l'imitazione servile dei prodotti dell'attrice Bonino ad opera della convenuta Pesce, fornendo sul punto una motivazione insufficiente ed errata. La Corte distrettuale avrebbe poi totalmente ommesso di valutare la vicenda G. Tecnica s.r.l., consistita nel ritiro da parte della Pesce di un macchinario di un cliente della Bonino e nella sostituzione in fase di riparazione della targhetta Bonino con quella della Pesce,

usurpando in tal modo la paternità del macchinario. Da ultimo lamenta l'insufficienza della motivazione in relazione alla denuncia dello storno di dipendenti, deducendo che non sia stata presa in considerazione la fondamentale circostanza che il passaggio di un numero consistente di personale altamente specializzato dalla Bonino alla Pesce aveva avuto come effetto quello di consentire a quest'ultima di iniziare immediatamente la sua attività produttiva di macchinari identici a quelli della Bonino, confondendo in tal modo la clientela.

2. Il ricorso va respinto.

2.1. Il primo motivo è infondato. In tema di criterio di indagine sulla sussistenza della concorrenza sleale questa Corte, in una sentenza non recente ma mai smentita, ha affermato che il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale non deve essere analitico e limitato ad ogni singolo atto, ma deve estendersi, in una visione unitaria e d'insieme, al comportamento complessivo dell'agente e alle ripercussioni dannose che si sono verificate o che si possono verificare nella sfera industriale e commerciale altrui (Cass. Sez. 1, ~~Sentenza n.~~ 2130 del 29/07/1963). Può dunque certamente convenirsi con la ricorrente sulla circostanza che il corretto criterio di indagine sia quello della valutazione complessiva degli episodi di concorrenza sleale denunciati, seppur aventi una loro autonomia nella disciplina dei tre numeri dell'art. 2598 cod. civ. Sennonché tale criterio ermeneutico opera qualora il giudice ravvisi la sussistenza di elementi di slealtà negli episodi di concorrenza denunciati, di talché l'affermazione di responsabilità debba essere dedotta dalla sommatoria di elementi accertati nella loro oggettività giuridica e che, complessivamente esaminati, raggiungano la soglia dell'illecito prevista

copia ad uso ufficio



dall'art. 2598 cod. civ. Nel caso di specie, al contrario, la Corte territoriale non ha respinto la domanda perché ha ritenuto che, singolarmente considerato, ogni atto di accertata concorrenza non raggiungesse la soglia della slealtà, bensì per la ben diversa ragione che ha escluso la sussistenza oggettiva di tutti i profili di concorrenza sleale denunciati. Ne consegue che la reiezione della domanda attorea non è stata conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 2598 cod. civ., ma di un accertamento di merito della inesistenza di qualsivoglia comportamento illecito nel comportamento della convenuta Pesce.

2.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha motivato su ciascuno dei profili di concorrenza sleale denunciati, pervenendo ad escluderne la fondatezza con motivazione congrua e scevra dai vizi denunciati dalla ricorrente.

2.2.1. USO SEGNI DISTINTIVI. La sentenza ha affermato che la circostanza che la convenuta abbia assunto la denominazione sociale Pesce era priva di attualità, atteso che già prima di tale evento la Bonino aveva mutato la sua denominazione sociale in Tecno Vibrazioni, con ciò escludendo che vi fosse alcun profilo di confondibilità. Tale argomentazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6 del 03/01/1991).

2.2.2. IMITAZIONE SERVILE. La sentenza non ha affatto ommesso di prendere in considerazione le conclusioni del ctu Zingarini, come argomentato nella censura in esame, ma al contrario ha affermato che dalle conclusioni del predetto perito e dalle testimonianze

copia ad uso ufficio

assunte emergeva che i prodotti della società ricorrente non erano protetti da alcun brevetto e utilizzavano una tecnologia conosciuta da un decennio (cfr. pag. 17-18 sent.), tanto da essere patrimonio tecnologico anche di altre società concorrenti (ivi nominativamente citate). Tale *ratio decidendi* non è contrastata nella censura in esame, che argomenta la sussistenza in atti di prova della totale sovrapposibilità dei prodotti e da tale circostanza deduce l'imitazione servile, allorquando invece l'argomento utilizzato in sentenza per escludere la rilevanza della confondibilità è proprio la volgarizzazione del processo produttivo del prodotto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 01/04/1977). Né è fondata la denunciata totale omissione da parte della sentenza impugnata della vicenda G. Tecnica s.r.l., che al contrario è stata oggetto di esame e giudicata irrilevante ai fini della dimostrazione dell'assunto attoreo (cfr. pag. 10-11 sent.)

2.2.3. STORNO DI DIPENDENTI. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto lamenta la censura sul punto, non ha affatto lacunosamente e contraddittoriamente motivato l'esclusione dello storno di dipendenti dalla società attrice alla convenuta. Al contrario ha escluso che il passaggio dei dipendenti dalla attrice alla convenuta sia avvenuto per iniziativa della odierna controricorrente, affermando che dal testimoniale emergesse la spontaneità del

copia ad uso ufficio



trasferimento da parte dei lavoratori a condizioni di mercato. Tale valutazione, riservata al giudice del merito quanto all'esame delle risultanze istruttorie, appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso che ~~in~~ nella valutazione dell'*animus nocendi* abbia qualche rilevanza l'attività di convincimento posta in essere dal presunto stornante per indurre il personale dell'impresa concorrente al trasferimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20228 del 04/09/2013).

3. La soccombenza regola le spese.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2017.

Il Presidente

Annamaria Ambrosio



*Annunzio Ambrosio*

*[Signature]*  
CANCELLIERE B3

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

15 NOV. 2017

IL CANCELLIERE B3

*Dott.ssa Fabrizia Barone*

*[Signature]*

*[Signature]*

